

INIZIATIVE ASSUNTE PER DIFENDERE
IL SEGRETO DEL PARTO, LA SALUTE
DELLE DONNE E IL FUTURO
DEI BAMBINI NON RICONOSCIUTI

Aggiornamenti sull'appello/petizione

Prosegue la raccolta di firme sull'appello/petizione al Parlamento e al Governo per difendere il segreto del parto, la salute delle donne e il futuro dei bambini non riconosciuti promossa dall'Anfaa insieme alla Fondazione promozione sociale onlus, all'Associazione promozione sociale e alla rivista *Prospettive assistenziali* (v. il notiziario Anfaa pubblicato sullo scorso numero di questa rivista).

L'appello ha finora (10 dicembre 2014) raccolto 750 firme sul sito internet Change.org e 1700 sui moduli cartacei. Hanno inviato la loro adesione, a nome delle loro organizzazioni, i Presidenti dell'Associazione nazionale "Astro nascente – Adozione e origini biologiche", dell'Associazione famiglie per l'accoglienza, del Coordinamento delle comunità di accoglienza (Cnca), della Fondazione progetto famiglia, del Gruppo volontari per l'affidamento e l'adozione, del Coordinamento nazionale delle comunità per minori (Cncm), di Nuovi orizzonti per vivere l'adozione (Nova) e dell'Associazione amici dei bambini (AiBi).

Hanno condiviso l'appello/petizione, inviando dichiarazioni: Massimo Dogliotti, Consigliere della Corte di Cassazione e Docente di diritto di famiglia all'Università di Genova; Luigi Fadiga, Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia Romagna; Fabia Mellina Bares, Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il Consiglio comunale di Torino il 3 novembre scorso ha approvato un ordine del giorno proposto dai Consiglieri Centillo, Genisio, Onofri, Cervetti, Appendino, Viale, Scanderebecch, Magliano, Greco Lucchina e Ambrogio, in cui si è dato pieno sostegno all'appello/petizione (il testo dell'ordine del giorno è pubblicato su questo numero della rivista). Il Vicesindaco del Comune di Torino, Elide Tisi, ha richiamato l'appello nel corso della sua relazione al recente

convegno "Cura dei legami e giurisdizione", promosso dall'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia (Aimmf), che si è svolto a Torino dal 13 al 15 novembre 2014.

Fra gli psicologi e psicoterapeuti che hanno firmato l'appello/petizione citiamo Dante Ghezzi, cui si sono uniti ben quaranta operatori soci del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia (Cismai), Marisa Pedrocco Biancardi e Marisa Persiani, autrici di numerosi articoli pubblicati anche su questa rivista.

Il dibattito alla Commissione giustizia della Camera dei Deputati

La Commissione giustizia della Camera, dopo aver effettuato audizioni sulle proposte di legge presentate a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013 (1), nella riunione del 22 ottobre u.s. ha approvato il testo base *"Disposizioni in materia di accesso del figlio"*

(1) È stata audita anche l'Anfaa: il testo dell'intervento è reperibile sul sito www.anfaa.it.

(2) "Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità": *«Articolo 1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 le parole: «L'adottato» sono sostituite dalle seguenti: «L'adottato, o il figlio non riconosciuto alla nascita nel caso di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata»; b) al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Può essere presentata al Tribunale dei minorenni del luogo di nascita del figlio, nei casi in cui la madre abbia revocato la dichiarazione di non volere essere nominata. L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio.»; c) il comma 7 è sostituito con il seguente: «7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta. La revoca può essere sempre resa dalla madre all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita del figlio.»; d) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, e del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, il Tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali, contatta la madre senza formalità per verificare se intenda mantenere l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. L'istanza deve essere presentata al Tribunale dei minorenni del luogo di residenza del figlio».*

adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità" (2) che unifica le proposte di legge n. 784, 1874, 1343, 1901, 1983, 1989, 2321 e 2351.

I promotori dell'appello/petizione hanno inviato alla Commissione giustizia una lettera esprimendo anzitutto il loro profondo dissenso sul comma 7-bis) introdotto dalla lettera d) del testo base unificato, secondo il quale «su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, e del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, **il Tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, anche avvalendosi del personale dei servizi sociali, contatta la madre senza formalità per verificare se intenda mantenere l'anonimato (...)**». Questo testo rappresenta una violazione grave ed irrimediabile del diritto alla segretezza del parto e, se approvato, avrà conseguenze gravi ed irreversibili sulle donne che hanno partorito avvalendosi di questo diritto (dal 1950 ad oggi sono oltre 90.000), che lo Stato ha garantito loro per cento anni, come ribadito dall'articolo 93, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", su cui la Corte costituzionale non è intervenuta.

Lo Stato, attraverso il Parlamento, non può tradire l'impegno assunto nei loro confronti, approvando provvedimenti che, avendo effetto retroattivo, violerebbero il diritto all'anonimato che ha loro assicurato: per questo i promotori dell'appello/petizione hanno richiesto alla Commissione giustizia di sospendere l'esame della proposta di legge in oggetto e di inviarne il testo alla Commissione affari costituzionali, affinché la stessa si pronunci **sulla legittimità dell'introduzione di norme con effetto retroattivo che violano la legislazione vigente in materia di diritto alla segretezza del parto.**

Ricerca a distanza di decenni queste donne, in mancanza di una loro preventiva rinuncia all'anonimato, metterebbe in pericolo la serenità della vita che esse, sicure della segretezza loro garantita dallo Stato, si sono costruite nel corso degli anni, con gravi ripercussioni su di loro e sui loro familiari, spesso ignari di quanto avvenuto.

Ricordiamo che la Corte costituzionale, con la

sentenza n. 278/2013, non ha censurato quanto disposto all'articolo 30, comma 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ma, anzi, ha fatto esplicito riferimento a tale norma nel precisare che il Parlamento, nel dar corso alle domande di accesso alla identità della donna che non ha riconosciuto il proprio nato, dovrà comunque «cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato».

La procedura prevista dal comma 7-bis dell'articolo 1 del testo base, elaborato dalla Commissione, viola apertamente il diritto alla segretezza sopra richiamato: infatti quale riservatezza può assicurare una procedura che prevede che il Tribunale, su richiesta dei non riconosciuti alla nascita, operi con modalità tali da assicurare contemporaneamente «la massima riservatezza» e il contatto con la donna procreatrice «senza formalità»? Come ribadito nell'appello/petizione solo ad essa deve essere consentito in qualsiasi momento di esprimere la propria disponibilità a essere contattata, con la garanzia della massima riservatezza. Non è ammissibile, a parere dell'Anfaa, il percorso inverso, come previsto dal citato comma 7-bis, e cioè che siano i nati da queste donne ad avviare il procedimento presso il Tribunale per i minorenni. Se le richieste partissero da loro, le conseguenze porterebbero, nei fatti, alla violazione del diritto alla segretezza ancora riaffermato dalla Corte costituzionale. Infatti, le istanze avviate dai nati non riconosciuti sarebbero inevitabilmente prese in esame da un numero elevato di persone: i giudici ed i cancellieri ai quali si rivolge l'interessato, i responsabili dei reparti maternità e gli addetti alla conservazione del plico in cui sono indicate le generalità della donna e del neonato, il personale dell'anagrafe tributaria nazionale incaricato di rintracciare l'ultima residenza della donna, gli altri giudici e cancellieri incaricati di contattarle (è assai probabile che le donne non abitino più nelle città in cui hanno partorito). Inoltre le lettere di convocazione, indirizzate (su carta intesta del Tribunale o della Procura per i minorenni o da altro ente) alle donne per verificare la loro disponibilità ad incontrare i propri nati, potrebbero molto facilmente essere aperte dai loro familiari. Non nascondiamo neppure le nostre preoccupazioni sulle negative conseguenze che quanto previsto dal comma 7-bis) potrà avere sulle gestanti che in futuro volesse-

ro non riconoscere il proprio nato: non dovremo stupirci se non andranno più a partorire in ospedale, non avendo garanzie sulla segretezza del parto e se aumenteranno gli infanticidi e gli abbandoni dei neonati.

Veramente disumana è anche la disposizione contenuta nella lettera c) dell'articolo 1 della proposta di testo base, che permette l'accesso – senza limitazione alcuna – all'identità della donna che non ha riconosciuto il proprio nato se essa è deceduta: una violazione palese non solo del suo diritto all'anonimato, ma anche del suo diritto alla riservatezza che non sarebbe più in grado di tutelare!

È auspicabile che il Parlamento non voglia approvare una normativa che andrebbe a sconvolgere la vita passata, presente e futura delle donne che si sono avvalse del diritto alla segretezza del parto, con il rischio, oltretutto, di causare forti delusioni anche ai richiedenti stessi, che potrebbero incontrare delle donne molto diverse da quelle idealizzate.

Sul testo base della Commissione giustizia va anche fatta un'ultima considerazione di ordine giuridico-culturale: con l'approvazione della legge n. 219/2012 si è stabilito che tutti i nati sono solo figli senza ulteriori aggettivazioni e che *«la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, **sia nel caso in cui il figlio è adottivo**»*.

Di tutto questo non si tiene conto nella stesura del testo, dove il termine «madre» è riferito alla donna che ha dato la vita al proprio nato, ma ha deciso di non diventarne la madre ed il termine «figlio» è utilizzato per definire il suo nato. Ma allora i genitori adottivi che ruolo hanno? E i figli adottivi, dal canto loro, sono meno “figli” perché nati da altri? I promotori dell'appello ritengono necessario che il termine «madre» vada sostituito da «generatrice» o «procreatrice» laddove è utilizzato per designare la donna che ha scelto di partorire in anonimato e di non riconoscere il neonato.

Continua inoltre ad essere utilizzato nel dibattito in corso in Commissione giustizia anche il termine «abbandonato», riferito al neonato non riconosciuto, che invece non è assolutamente abbandonato bensì affidato alle Istituzioni affinché abbia al più presto la sua famiglia: si tratta

allora, palesemente, non di un gesto di pericolosa negligenza, ma di un *gesto di amore* della donna partorienti, così come lo ha definito nel suo omonimo libro la psicoterapeuta Catherine Bonnet. Le parole hanno un significato che andrebbe anzitutto rispettato dal Parlamento.

Altri interventi nei confronti delle Istituzioni

Le osservazioni critiche finora esposte sono state inoltrate dall'Anfaa anche alla Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati, che sarà chiamata a dare un suo parere sul testo che verrà elaborato dalla Commissione giustizia, al Garante nazionale per la privacy, al Garante nazionale e ai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, chiedendo il loro intervento a tutela del diritto alla segretezza del parto e della salute sia delle partorienti che dei neonati.

Al Consiglio superiore della magistratura (Csm) è stata ripetutamente segnalata la decisione da parte dei Tribunali per i minorenni di Torino e Firenze di avviare le indagini per rintracciare le donne che si erano avvalse del diritto alla segretezza del parto, dando immediata attuazione alla richiesta presentata dai loro nati, in assenza della emanazione della apposita normativa prevista a chiare lettere dalla sentenza della Corte costituzionale in oggetto.

Nella lettera inviata all'Anfaa il 24 luglio 2014, il Presidente Michele Vietti ha comunicato la risoluzione adottata dall'assemblea plenaria del Csm, che ha affermato: *«Non v'è dubbio che la Corte costituzionale nel dichiarare la incostituzionalità dell'articolo 28, comma 7, legge 4 maggio 1983 n. 184, abbia precisato che “sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi detto”. Tuttavia dare indicazioni sulla linea giurisprudenziale da seguire esula dalla competenza del Consiglio, che può solo esprimere l'auspicio che il legislatore provveda con sollecitudine a dare attuazione alla pronuncia n. 278/2013 della Corte costituzionale»*.